



CAPITANERIA DI PORTO- MOLFETTA
ORDINANZA N. 10/2013

Il Capo del compartimento marittimo di Molfetta:

- VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento relativo alla disciplina della pesca marittima;
- VISTO il D.M. 20.10.1986, e successive modifiche e integrazioni, recante la "Disciplina della pesca subacquea professionale", ed il D.M. 1° giugno 1987, n. 249, concernente le "norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei";
- VISTO il D.M. in data 12.01.95 "Disciplina della pesca del riccio di mare";
- VISTO il D.M. in data 06.12.10 con il quale è stata promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare, come successivamente modificato dal D.M. 15 luglio 2011;
- VISTI i Regolamenti (CE) n. 1967/06 "Nuove misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile, delle risorse della pesca del Mediterraneo" e n. 302/09 "Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo";
- VISTA la circolare n' 12780 in data 15.06.10 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inerente alla pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso;
- VISTA la propria Ordinanza n° 19/2012 in data 11.04.2012 sulla pesca e lo sbarco del tonno rosso;
- VISTO il Decreto di fermo pesca del pesce spada in data 28 febbraio 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- VISTA la circolare n. 0000423 in data 28 febbraio 2013 sulla disciplina della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo - Raccomandazione ICCAT n. 11 - 03;
- RITENUTO necessario aggiornare la disciplina della pesca non professionale secondo le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie;
- VISTI gli articoli 17, 30, 79, 81 e 223 del Codice della Navigazione e gli art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina la pesca non professionale svolta a scopo ricreativo o sportivo, di superficie o subacquea, esercitata nelle acque del Compartimento Marittimo di Molfetta.

ARTICOLO 2 - LIMITAZIONI

1. La pesca sportiva e' vietata ad una distanza inferiore a:
 - 500 metri dalle spiagge e scogliere frequentate dai bagnanti, dalle unità in attività di pesca professionale;
 - 100 metri dagli impianti di maricoltura, dalle reti da posta e dalle navi ancorate alla fonda fuori dal porto.
2. La pesca sportiva può essere vietata, per motivi di sicurezza marittima e/o tutela ambientale, nelle zone di mare individuate con provvedimenti emanati dall'autorità marittima competente.

ARTICOLO 3 - COMUNICAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA

1. Chiunque intenda esercitare la pesca sportiva di superficie e/o subacquea, deve essere in grado di esibire l'attestazione di avvenuto inoltro al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura della Comunicazione in allegato 1.

ARTICOLO 4 - PESCA SPORTIVA DI SUPERFICIE

1. La pesca sportiva di superficie può essere esercitata con l'utilizzo degli attrezzi individuali e collettivi consentiti e con le modalità e limitazioni stabilite dagli artt. 137 e ss. del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e che per facilità di consultazione possono così riassumersi:
 - coppo o bilancia, con lato non superiore a 6 metri;
 - ghiaccio o rezzaglio o spaviero, di perimetro non superiore a 16 metri;
 - canne, in numero non superiore a 5 per ogni pescatore sportivo ed armate con non più di 3 ami;
 - lenze morte, bolentini e correntine, armate con non più di 6 ami;
 - lenze e canna per cefalopodi;
 - rastrelli da usare a piedi;
 - lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
 - nattelli per la pesca in superficie;
 - fiocina a mano;
 - parangali fissi o derivanti, armati con non più di 200 ami per ogni imbarcazione;
 - nasse, in numero non superiore a 2 per ogni imbarcazione.
2. La pesca sportiva di superficie è vietata con l'utilizzo di:
 - reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate nonché di palangari per la cattura di specie altamente migratorie (pesce spada, tonno rosso, ecc.);
 - qualsiasi fonte luminosa, ad eccezione di una lampada per la pesca con la fiocina.

ARTICOLO 5 - PESCA SPORTIVA SUBACQUEA

1. La pesca sportiva subacquea deve essere compiuta nel rispetto della disciplina sulle attività subacquee non professionali e può essere esercitata:
 - con l'utilizzo del fucile subacqueo, consentito ai soli maggiori di anni 16 ed armato, in immersione, ad una distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
 - con l'impiego della torcia;
 - dal sorgere al tramonto del sole.
2. La pesca sportiva subacquea è vietata con l'utilizzo di apparecchi ausiliari di

respirazione, che, per motivi di sicurezza, possono essere presenti a bordo del mezzo nautico di appoggio, purché dotati di una bombola di capacità non superiore a 10 litri.

ARTICOLO 6 - LIMITI DI CATTURA

1. I pescatori sportivi possono catturare fino a :
 - 5 chilogrammi al giorno di pesci, molluschi e crostacei, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore;
 - un esemplare al giorno di cernia;
 - 50 esemplari al giorno di ricci di mare, con divieto assoluto di raccolta nei mesi di maggio e giugno.
2. Le seguenti catture sono vietate:
 - coralli, molluschi e crostacei, da parte di pescatori sportivi subacquei;
 - esemplari sottomisura ovvero appartenenti a specie marine protette.
3. La commercializzazione dei prodotti della pesca sportiva è sempre vietata.

ARTICOLO 7-PESCE SPADA

1. Il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del pesce spada, deve presentare a questa Capitaneria di Porto una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello allegato 2.
2. Lo stesso proprietario deve:
 - provvedere a custodire tra i documenti di bordo la dichiarazione munita del nulla osta dell'autorità marittima con il quale si ritiene assolto l'obbligo previsto dal paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n. 11 -03;
 - detta dichiarazione, munita di nulla-osta da intendersi rilasciato per l'unità da diporto, ha validità triennale dalla data di rilascio e consente lo svolgimento della attività di pesca ricreativa del pesce spada a tutti i soggetti presenti a bordo, indipendentemente dalla presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione stessa;
 - comunicare, almeno 2 ore prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, fax, mail, ecc.) la cattura del pesce spada a questa Autorità Marittima;
 - entro 24 ore dallo sbarco presentare la dichiarazione di cattura, di cui all'allegato 3, alla medesima autorità del luogo di sbarco, in caso di pesca ricreativa; a quella del luogo in cui si è svolta la manifestazione, se trattasi di pesca sportiva.
3. La pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è vietata nel periodo dal 1° al 31 marzo e dal 1° ottobre al 30 novembre.
4. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada. Nella stessa giornata non è consentita più di una battuta di pesca. La taglia minima dell'esemplare catturato non munito di rostro (spada) è fissata in 10 Kg. o 90 cm (misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda-A), ovvero, per gli esemplari muniti di rostro (spada), in 140 cm (misurati dall'estremità anteriore della testa all'estremità posteriore della pinna caudale - B), come indicato nell'allegato 4 della presente ordinanza. E' consentito lo sbarco del solo prodotto integro ed alla pesca sportiva e/o ricreativa non si applicano le deroghe sulla cattura di esemplari di taglia inferiore di cui al paragrafo 8, lett. a), della Raccomandazione ICCAT n. 11 -03 .
5. Le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e ricreativa del pesce spada, commesse con unità da diporto in possesso del previsto nulla-osta saranno punite, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 Euro a 3.000,00 Euro, come previsto dall'articolo 11 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 4/2012.

ARTICOLO 8 - GARE DI PESCA

1. Tutti coloro che intendono effettuare gare di pesca di superficie, da terra/da bordo di unità navali e/o galleggianti e subacquee, devono chiedere relativa autorizzazione, presentando un'istanza in bollo almeno 7 giorni prima della data di svolgimento dell'evento, indirizzandola, anche per il tramite della locale autorità marittima, alla:
- Capitaneria di Porto di Molfetta, come da fac-simile in allegato 5;
2. Nel caso di gara svolta su area demaniale marittima, all'istanza deve essere allegato il nulla-osta rilasciato dalle altre Autorità territorialmente competenti (Comune, Regione Puglia).
3. Ai partecipanti alle gare di pesca non si applicano le limitazioni indicate all'art. 6 comma 1, con esclusione di quella sui ricci di mare.

ARTICOLO 9 - EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili, e relative a: pesca professionale; attività subacquee professionali e non; circolazione nell'ambito portuale; pratica di arrivo e partenza dai porti; tutela ambientale; esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; bunkeraggio; esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche; attività balneari; diporto nautico; individuazione delle strutture e le formazioni naturali presenti nelle acque del compartimento marittimo e le condotte che coloro che navigano o esercitano attività in mare devono tenere in modo da garantire la sicurezza della navigazione.
2. Per la navigazione svolta fuori i limiti dell'ambito portuale di Molfetta, le unità navali devono attenersi alle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della navigazione e per prevenire gli abbordi in mare.
3. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLO SBARCO

E' fatto divieto di tagliare/sezionare/manipolare gli esemplari di tonno rosso e pesce spada catturati prima dell'approdo in porto, al fine di consentire la misurazione degli esemplari nonché l'effettuazione di ulteriori rilievi da parte degli ufficiali ed agenti di P.G..

ARTICOLO 11 - VIOLAZIONI

1. Per quanto non previsto dal Piano Pluriennale di ricostruzione della specie ittiche di cui al regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 06 aprile 2009, si applica la presente Ordinanza, l'inosservanza della quale è punibile ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, ed ove ricorra dall'art. 650 del Codice Penale.
2. La mancata esibizione dell'attestazione dell'avvenuto invio della comunicazione di cui all'art. 1, comporta la sospensione dell'attività di pesca e la decorrenza del termine di dieci giorni per regolarizzare la posizione.
3. In materia di pesca sportiva e/o ricreativa del tonno rosso si rimanda integralmente a quanto già stabilito al Capo III della vigente Ordinanza n. 19 emanata in data 11 aprile 2012.
4. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso e del pesce spada, ovvero a seguito di provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso o del pesce spada per raggiungimento della quota nazionale, l'Amministrazione procederà inoltre alla revoca del nulla-osta.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, richiamata in premessa.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e degli uffici dipendenti, la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione alle associazioni di settore;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web: www.guardiacostiera.it/molfetta;

Molfetta, 02/04/2005

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Alessandro DUCCI

(Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA
E RICREATIVA

COGNOME		
NOME		
CITTADINANZA		
LUOGO DI NASCITA		
DATA DI NASCITA		
PROFESSIONE		
CITTA' DI RESIDENZA		
INDIRIZZO		
SESSO		
CODICE FISCALE		

DATI RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE PER FINI STATISTICI

DA TERRA	SI	NO
DA UNITA' DA DIPORTO	SI	NO
SUBACQUEA	SI	NO

FRIULI VENEZIA-GIULIA		CALABRIA	
VENETO		BASILICATA	
EMILIA ROMAGNA		CAMPANIA	
MARCHE		LAZIO	
ABRUZZO		TOSCANA	
PUGLIA		LIGURIA	
SICILIA*		SARDEGNA	
MOLISE			

ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA	
LENZA A MANO	
CANNA DA PESCA	
PALAMITO O PARANGALI FISSI DI FONDO **	
COPPO O BILANCIA	
NATTELLI	
FILACCIONI	
NASSE	
FUCILE PORTATILE A MANO	
ALTRO (DA SPECIFICARE)	

UNITA' DI PORTO UTILIZZATA			
MEZZO NAUTICO PRIVATO	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE
MEZZO NAUTICO A NOLEGGIO	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE
MEZZO NAUTICO IN "CHARTER FISHING"	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE

ASSOCIAZIONI PESCA SPORTIVA/RICREATIVA	
ASSOCIAZIONE (SPECIFICARE NOME)	
NESSUNA	

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003. acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.

Con la presente il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di pesca sportiva e dei relativi limiti di esercizio.

Firma dell'interessato

N.B. La comunicazione può essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dall'interessato direttamente, attraverso il sito web: www.politicheagricole.gov.it, oppure attraverso le associazioni di settore o l'autorità marittima.

Allegato 2

Alla Capitaneria di Porto di Moffetta

Paragrafo 1 lett. b) della Raccomandazione ICCAT n. 11-03

Il sottoscritto, nato a() _____

Il e residente in provincia di () _____

in _____ via, _____ n°, _____ in _____ qualità _____ di _____ proprietario _____ e/o

armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto: (*barrare la casella che interessa*)

- ☐ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e _____ e di lunghezza f.t. mt. di colore; _____
- ☐ dell'imbarcazione/nave da diporto denominata ed _____ iscritta al _____ n° del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto tenuto dall'Ufficio circondariale marittimo/ Capitaneria di porto di, _____

di stanza nel porto di, presso ; _____

C OMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca: ☐ SPORTIVA
☐ RICREATIVA (*barrare ciò che interessa*) del pesce spada con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal al. _____

Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- polizza di assicurazione del motore o dell'unità.

Dichiara altresì di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui alla circolare n.ed, in particolare, di quelle indicate alle lettere dalla A alla G.

_____, il _____

FIRMA

Capitaneria di Porto di Moffetta			
Nulla-osta	n°	/	
rilasciato			il
valido	fino		al
timbro		firma	

Allegato 3

PESCA RICREATIVA / SPORTIVA DEL PESCE SPADA

DICHIARAZIONE DI CATTURA

(ai sensi del paragrafo 1, lett. b) della Raccomandazione ICCAT n. 11-03)

Nome dell'unità e/o Numero di iscrizione dell'unità da diporto:.....

Nominativo del Comandante.....

Riferimento comunicazione (VHF/CELLULARE) in data..... alle ore.....

All'Ufficio Marittimo di:.....

Porto di sbarco:.....

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	Numero esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine
		1		

L'esemplare catturato viene sbarcato integro.

Data

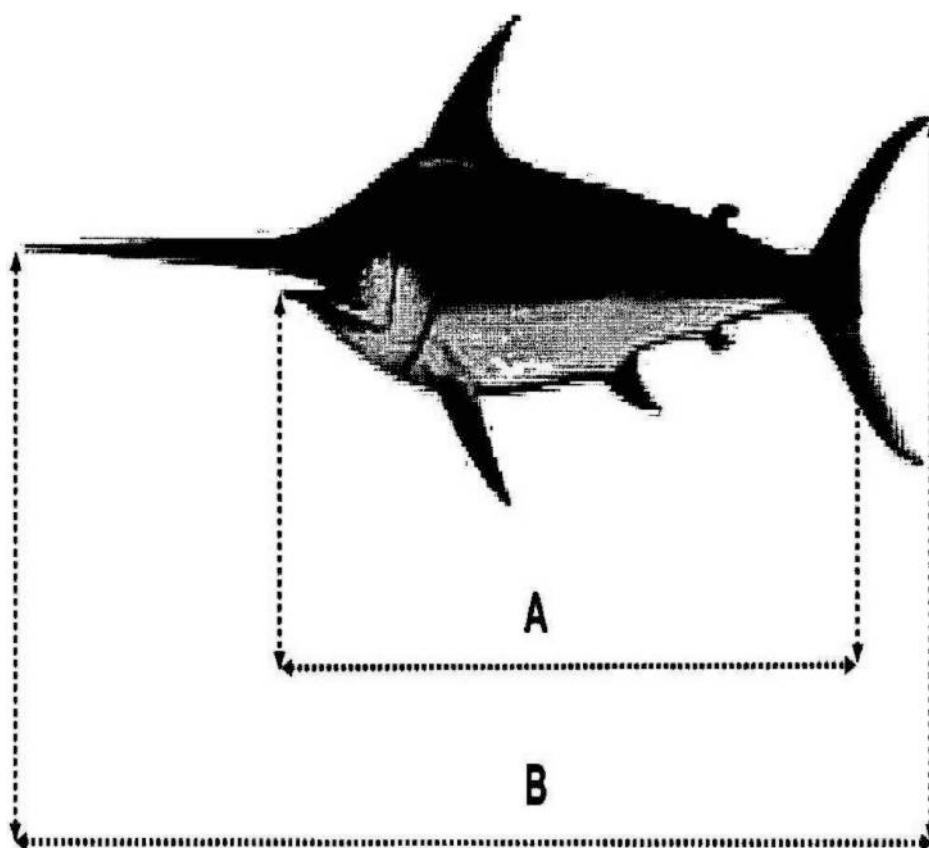
Firma del comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

E' fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF/CELLULARE) la cattura del pesce spada all'Autorità Marittima del porto di sbarco.

E' possibile contattare la Sala Operativa dell'Autorità Marittima più vicina mediante contatti VHF/FM sul canale 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale 14 (156,600 Mhz - canale di lavoro).

La presente dichiarazione deve essere inoltrata entro 24 ore dallo sbarco: all'Autorità marittima del porto di sbarco, se pesca ricreativa; all'Autorità marittima del luogo della manifestazione, se pesca sportiva.



marca da bollo

Allegato 5

Alla Capitaneria di porto di Molfetta

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____ alla via _____, in qualità di
_____ dell'ente/associazione _____, dichiara che in data
_____ alle _____ ore, _____ in località _____ si svolgerà la manifestazione
_____ con le seguenti modalità: _____.

Il numero delle persone/unità partecipanti alla manifestazione è; le persone/unità
navali in servizio di assistenza sono n. _____ e il responsabile della gara è il sig.

_____ nato a _____ il _____ e residente
a in via, tel. _____.

Il sottoscritto dichiara:

- di aver verificato che tutti i partecipanti alla gara sono in possesso dell'attestazione di avvenuto inoltro al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali della comunicazione inerente all'esercizio della pesca sportiva;
- che la zona interessata dalla manifestazione sarà delimitata;
- che sarà rispettata la normativa in materia di pesca sportiva;
- di confermare, anche per le vie brevi, lo svolgimento della manifestazione con almeno 24 ore di anticipo, e successivamente l'effettivo inizio e la conclusione;
- di mantenere un idoneo servizio di assistenza a mare e/o a terra per tutta la durata dell'evento;
- che al termine della gara l'area/specchio acqueo sarà libera da qualsiasi materiale usato per l'attività sportiva;
- di informare immediatamente la sala operativa della capitaneria di porto di Molfetta del verificarsi di una situazione di emergenza ed interromperla qualora non possa più svolgersi in sicurezza;
- di accertare che le condizioni meteomarine, dall'inizio della gara e fino alla fase di rientro, siano tali da consentirne la piena sicurezza, sospendendola in caso contrario.

Per le gare di pesca subacquea il sottoscritto dichiara inoltre di assicurare, durante le immersioni:

- la presenza di un'adeguata organizzazione a terra per affrontare eventuali emergenze;
- la pronta disponibilità e la piena efficienza di tutte le attrezzature e/o dotazioni, previste dall'ordinanza sulle attività subacquee non professionali;
- di essere a conoscenza dei recapiti telefonici e delle frequenze di ascolto di tutti i centri di soccorso e centri iperbarici operanti nella/e località interessata/e.

L'Autorità marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione.

Si allega lo stralcio pianimetrico dell'area interessata e il nulla-osta di altre Autorità territorialmente competenti (Comune - Molfetta).

Il sottoscritto
